

# Senza quote i dirigenti locali a termine

■ La riforma del pubblico impiego ha fissato un tetto agli incarichi dirigenziali a termine (10% nell'organico di prima fascia, 8% nella seconda fascia), ma la regola non è applicabile agli enti locali. Per loro continua a valere quanto previsto dal testo unico (articolo 110 del Dlgs 267/2000), che non indica un tetto agli incarichi.

Lo sostengono Anci e Upi, che hanno diffuso una nota su un tema che ha impegnato, con alterne vicende, tutti gli interpreti. La Corte costituzionale, che ha dedicato alla norma

la sentenza 324/2010, non si è espressa sull'applicabilità del limite, e le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono divise: Veneto (delibera 231/2010) e Puglia (44/2010) hanno detto che il nuovo limite cancella le precedenti discipline speciali degli enti locali, che di conseguenza si devono uniformare.

La Lombardia (308/2010) è di parere opposto, e sostiene che la riforma riguarda direttamente le amministrazioni statali, mentre «trova necessariamente il proprio limite nell'autonomia statuta-

ria e regolamentare costituzionalmente garantite alle autonomie locali».

Chi cerca una posizione mediana la trova in Piemonte: secondo i magistrati contabili piemontesi (75/2010) la norma si applica in via indiretta, nel senso che i comuni e le province devono adeguare i propri statuti e i regolamenti. Per esserne certi, però, hanno chiesto lumi alle sezioni Riunite, che si devono ancora pronunciare.

I tecnici di Anci e Upi partono da questo panorama frastagliato per constatare che «un

orientamento giurisprudenziale consolidato non si è definito», ma servono indicazioni operative per l'organizzazione degli enti.

La linea è quella di non applicare a comuni e province il limite posto dalla riforma, che fra l'altro impedirebbe al 18% dei comuni medio-piccoli di attribuire incarichi dirigenziali perché da loro mancherebbe l'organico minimo a cui riportare il parametro del 10 o dell'8 per cento.

La stessa percentuale, del resto, è incerta, perché nella pubblica amministrazione lo-

cale non esistono le due fasce dirigenziali tipiche dello stato, e quindi non è chiaro se il tetto da adottare sarebbe quello riferito alla prima (10%) o alla seconda (8%) fascia.

Il problema, poi, è che la stessa riforma del pubblico impiego non colloca la regola fra quelle di «competenza esclusiva dello stato», elencate all'articolo 74, per cui il testo unico continua a operare. Comuni e province, è la conclusione dei tecnici di Anci e Upi, devono attuare la norma semplicemente inserendo nel regolamento il principio del contenimento degli incarichi.

G.Tr.